

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Anna Chiara Glammusso

Dott. Attilio Mari

Avv. Maria Teresa Laurito

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere O.A.

SENTENZA

ai sensi dell'art. 352 cod.proc.civ., nel procedimento iscritto al n.2885/2014, trattenuto in decisione all'udienza del 23.10.2020 e pendente tra:

[redacted] giusta
procura in calce all'atto di appello

appellanti

UNICREDIT S.P.A., in persona del Direttore generale e legale rappresentante p.t. (CF 00348170101)

elettivamente domiciliata in Roma, L.go Giuseppe Toniolo n.6, presso lo studio dell'Avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende giusta procura generale per not. Carlo Vico del 29.10.2020 (rep.115840, racc.33105)

[redacted] in persona dell'Amministratore delegato

elettivamente domiciliata in Roma, via [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] - unitamente all'Avv. [redacted] - la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio

appellate

9

OGGETTO : appello avverso sentenza n.4004/2014 del Tribunale di Roma -
intermediazione finanziaria

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato - tramite PEC - in data 29.4.2014, [redacted] (il primo anche in proprio e, tutti, [redacted] hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva n.4004/2014 del Tribunale di Roma, depositata in data 12.2.2014, notificata il 31.3.2014, emessa all'esito del giudizio incardinato da [redacted] nei confronti della UNICREDIT S.P.A. e della [redacted]

Il Tribunale adito ha esposto i fatti di causa rilevando:

- che gli attori, in sede di domanda introduttiva, avevano dedotto che (tra il dicembre del 1999 e il gennaio 2000) erano stato sollecitati dalla filiale di Imperia della BIPOP CARIRE (poi incorporata nella UNICREDIT) ad effettuare investimenti in fondi comuni e che dal loro conto corrente era stata quindi prelevata la somma di Lire 100.000.000; per essere amministrata dalla banca mediante un contratto di gestione del portafoglio senza peraltro che fosse stata fornita la copia del contratto o data alcuna informazione sulla rischiosità dell'investimento; che, in data 31.1.2000, era stata prelevata l'ulteriore somma di Lire 500.000.000 per l'investimento in altra gestione patrimoniale con sottoscrizione di contratto di analoga natura e senza che pure fosse stata fornita la copia del contratto o data alcuna informazione sulla rischiosità dell'investimento; che, nel 2008 e al momento del disinvestimento, la somma restituita era stata inferiore di circa il 30% a quella investita; che la gestione era stata attuata in maniera incompatibile con le loro caratteristiche di prudenti risparmiatori e che non era stata comunque oculata; che i contratti dovevano ritenersi nulli per mancanza del requisito della forma scritta in quanto non recanti sottoscrizione da parte della banca; che le specifiche operazioni di investimento erano state attuate senza il necessario consenso da parte di essi attori; che, in ogni caso, sussisteva inadempimento contrattuale per violazione della normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione finanziaria; che avevano pertanto diritto al risarcimento del danno sia a titolo di danno emergente e sia di lucro cessante;

- che si era costituita UNICREDIT con comparsa nella quale aveva chiesto il rigetto della domanda e che, a seguito di autorizzazione concessa dal Giudice, gli attori avevano chiamato in causa _____ quale cessionaria del ramo d'azienda della gestione portafogli di investimento già facente capo alla BIPOP-CARIRE, la quale aveva pure concluso per il rigetto della domanda.

In punto di diritto, il Tribunale ha quindi rilevato:

- che le argomentazioni di parte attrice inerenti la nullità dei due contratti di gestione di portafogli erano da ritenersi infondate in quanto: a) il secondo contratto di gestione risultava sottoscritto anche dalla banca, come emergente dallo stesso modulo depositato dagli istanti; b) in ordine al primo contratto (sottoscritto dai soli attori), risultava successivamente sottoscritto da ambo le parti il 'contratto di trasferimento quote', da ritenersi equipollente all'accettazione da parte della banca; c) risultava, in ogni caso, carente l'interesse della parte attrice ad eccepire la nullità del primo contratto, emergendo dagli atti che lo stesso rapporto si era chiuso con una plusvalenza poi investita nel secondo contratto di gestione; d) per quanto riguardava la dedotta nullità ai sensi dell'art.30, comma 6, T.U.F., il secondo contratto di gestione conteneva apposita dichiarazione in ordine alla sospensione del contratto e alla facoltà di recesso entro il termine di sei giorni;
- che la dedotta violazione degli obblighi di informazione e comportamento andava valutata in relazione ai principi in tema di inadempimento contrattuale e alla luce delle disposizioni contenute nel T.U.F. nonché di quelle regolamentari emanate dalla CONSOB ed applicabili *ratione temporis*;
- che, nel caso in esame e in relazione al secondo contratto di gestione (essendosi il primo concluso con una plusvalenza), doveva ritenersi che la banca avesse proceduto ad una idonea profilatura dei clienti e ad una gestione adeguata del portafoglio;
- che, in particolare, solo una quota pari al 5% del patrimonio investito era stato impiegato in investimenti ad alto rischio ed il 28% in un investimento di rischio medio-alto, potendosi quindi ritenersi che la maggior parte della somma fosse stata impiegata in investimenti con rischio medio-basso;
- che, nell'ottica di una valutazione globale, risultava altresì dagli atti che - a fronte di passaggi di quote di investimenti a rischio alto o medio-alto - vi erano

anche state molteplici operazioni di trasferimento di denaro in investimenti di rischio minore;

- che doveva ritenersi priva di consistenza la deduzione degli attori in ordine alla mancata consegna del documento sui rischi in generale degli investimenti, risultando essere stato lo stesso debitamente fornito;
- che doveva ritenersi insussistente anche il profilo di inadempimento inerente il dedotto conflitto di interessi in capo alla banca;
- che, rimanendo assorbenti le predette considerazioni, non vi era nemmeno la prova in ordine all'effettiva sussistenza di un danno risarcibile (rilevando comunque che la perdita effettiva era da stimare in misura inferiore a quella di € 89.669,36 dedotta dagli attori).

Il Tribunale ha quindi così statuito "rigetta la domanda attrice nei confronti della convenuta Unicredit Spa e della chiamata [redacted] condanna in solido gli attori [redacted] smento, in favore della banca convenuta e della terza chiamata, delle spese di lite che liquida, per ciascuna, in 2.750,00 euro per compensi professionali, oltre Cp ed Iva come per legge".

2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato appello [redacted]

[redacted] (il primo in proprio e tutti quali eredi di [redacted] formulando le seguenti conclusioni: "riformare la sentenza [...] e per l'effetto: a) in via principale: 1) dichiarare la nullità del contratto di gestione patrimoniale datato 31 gennaio 2000 e del suo coevo atto integrativo perché mai perfezionatosi in forma scritta con conseguente condanna della [redacted] (quale società subentrata per cessione di ramo d'azienda a Unicredit nel rapporto) unitamente o disgiuntamente alla Unicredit ove ritenuta quest'ultima legittimata passiva in accoglimento della eccezione formulata dalla prima nel primo grado [...] in favore degli appellanti nella loro qualità in atti, alla ripetizione di quanto versato dagli investitori al netto delle utilità già ricevute (ossia come accertato dal Tribunale in € 27.919,26) oltre interessi come per legge dalla data degli addebiti sino all'effettivo soddisfo; 2) dichiarare la nullità del contratto di gestione patrimoniale datata 31 gennaio 2000 e del suo coevo atto integrativo per violazione dell'art.30, comma 6 e 7 del TUF o in subordine la inefficacia del contratto ex art.30, comma 6, per l'esercizio del diritto di recesso con conseguente condanna della [redacted] (quale società subentrata per cessione di ramo d'azienda a Unicredit nel rapporto) unitamente o disgiuntamente alla Unicredit

ove ritenuta quest'ultima legittimata passiva in accoglimento della eccezione formulata dalla prima nel primo grado [...] in favore degli appellanti nella loro qualità in atti, alla ripetizione di quanto versato dagli investitori al netto delle utilità già ricevute (ossia come accertato dal Tribunale in € 27.919,26) oltre interessi come per legge dalla data degli addebiti sino all'effettivo soddisfo; B) in via subordinata voglia:

1) dichiarare l'inadempimento della [redacted] (quale società subentrata per cessione di ramo d'azienda a Unicredit nel rapporto) per non aver fornito una adeguata informativa sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento e per l'effetto, accertata la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, condannare la convenuta al risarcimento del danno (ossia € 27.919,26) oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data della proposizione della domanda; 2) dichiarare l'inadempimento della [redacted] SGRPA (quale società subentrata per cessione di ramo d'azienda a Unicredit nel rapporto) per non aver nella sua gestione patrimoniale sorta il 31.1.2000 rispettato la disciplina in tema di adeguatezza del contratto e per l'effetto accertata la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, condannare la convenuta al risarcimento del danno (ossia € 27.919,26) oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data della proposizione della domanda; 3) dichiarare l'inadempimento della [redacted] SGRPA (quale società subentrata per cessione di ramo d'azienda a Unicredit nel rapporto) per non aver nella sua gestione patrimoniale sorta il 31.1.2000 rispettato la disciplina in tema di conflitto d'interesse e per l'effetto accertata la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, condannare la convenuta al risarcimento del danno (ossia € 27.919,26) oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data della proposizione della domanda; C) condannare le appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio".

In data 17.7.2014 si è costituita in giudizio UNICREDIT con comparsa di risposta, nella quale ha concluso, in via preliminare, per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto dell'appello; con vittoria di spese.

In data 25.7.2014 si è costituita in giudizio [redacted] PIONE [redacted] EMEN [redacted] con comparsa di risposta nella quale ha concluso, in via preliminare, per la dichiarazione di nullità della notificazione ai sensi dell'art.3-bis della l.54/1994 e per la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva degli appellanti; nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello e, in via subordinata, per la dichiarazione del

principio di raggiungimento dello scopo, questa Corte ha più volte respinto l'eccezione di nullità della notifica telematica priva della indicazione, nell'oggetto del messaggio PEC, della dicitura "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" (Sez. U., 23620/2018; Cass. 30927/2018), rispetto alla quale la dicitura "notifica telematica", presente nella notifica in esame, appare più che sufficiente"; dovendosi ulteriormente rilevare che l'arresto delle sezioni unite da ultimo citato aveva argomentato che "la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto".

Sulla scorta di tali principi, da ritenersi del tutto consolidati, deve quindi ritenersi che l'omissione nell'oggetto del messaggio del riferimento alla l.53/1994 non sia idonea a perfezionare alcuna nullità, in riferimento all'art.11 della stessa legge, in relazione al principio generale contenuto nell'art.156 cod.proc.civ..

4. Nel merito, l'appello va rigettato.

4.1 Con il primo motivo di impugnazione (Intitolato "quanto alle domande di nullità degli ordini per mancanza della forma scritta del contratto di GPM. Errata valutazione dei fatti", pagg.13-23), gli appellanti hanno censurato la parte della sentenza impugnata che ha esaminato la domanda di accertamento della nullità del contratto del 31.1.2000 per una dedotta ed errata valutazione degli elementi probatori.

In particolare, ha dedotto che l'affermazione del Tribunale "secondo cui il contratto di GPM del 31.1.2000 rechi la sottoscrizione della Banca per accettazione non ha riscontro. Il modulo contrattuale sottoscritto dagli investitori (come del resto il documento integrativo) rivestivano la forma della proposta contrattuale che il cliente sottoscriveva ed inviava alla sede centrale della Banca per l'accettazione [...] La firma di un dipendente della filiale che non ha neppure dichiarato di agire quale Procuratore della Banca è invece tamquam non esset ed al più attesta l'identità degli investitori..."; ha altresì ritenuto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'eccezione di disconoscimento – sollevata con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma 6, cod.proc.civ. – della conformità dei documenti predetti, prodotti in copia, rispetto agli originali.

Il motivo non è fondato.

Sul punto, in riferimento al requisito della forma scritto previsto dall'art.23 del d.lgs. n.58/1998 (in base al quale "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai

clienti") deve essere richiamato il più recente orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da Cass., sez.I, 6.6.2018, n.14646 e da Cass., sez.I, 4.6.2018, n.14243, a propria volta adesive all'orientamento fatto proprio da due pronunce delle Sezioni Unite (Cass., sez.un., 16.1.2018, n.898; Cass., sez.un., 23.1.2018, n.1653); pronunce nelle quali è stato rilevato che il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 citato, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

In particolare, nella sentenza n.898/2018, le Sezioni Unite hanno osservato che *"a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessari ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati"*; aggiungendo ulteriormente che *"A riguardo, ragionando in termini più generali, può affermarsi che "nella ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche. L'interpretazione seguita è altresì in linea con le disposizioni dell'ordinamento Europeo, che nell'art. 19, par. 7 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 (Mifid 1), recepita dal d.lgs. 17/9/2007, n.164, così come nell'art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), a*

cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, punta l'accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato. Né la conclusione muterebbe a ritenere ancora in vigore l'art.39 della direttiva 2006/73/CE del 10/8/2006, con il riferimento all' accordo di base "scritto, su carta o su altro supporto durevole, con il cliente, in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente"."

Nel caso di specie, pertanto, data per accertata la sottoscrizione del contratto del 31.1.2000 (doc.n.5 depositato dalla UNICREDIT S.P.A. in sede di costituzione nel primo grado del giudizio) da parte degli investitori, risultano logicamente assorbite tutte le questioni inerenti il perfezionamento di una sottoscrizione per accettazione da parte della banca – così come la questione processuale relativa alla valenza del disconoscimento della conformità tra copie prodotte dalla parte convenuta e gli originali – considerando la sicura sussistenza di un successivo comportamento concludente, da parte dell'istituto di credito, finalizzato a dare attuazione al contenuto del contratto medesimo.

Rimane altresì logicamente assorbito l'esame della deduzione sollevata da _____

_____ in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento alla domanda di accertamento della nullità del contratto.

4.2 Con il secondo motivo di impugnazione (intitolato "quanto alla nullità dei contratti per violazione dell'art.30, 6° comma, TUF. Errata valutazione dei fatti"), gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la banca intermediaria avrebbe correttamente adempiuto, rispetto agli obblighi previsti dalla disposizione richiamata, la quale prevedeva – nel testo applicabile *ratione temporis* – che "L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore".

Alla base del predetto motivo, gli appellanti hanno peraltro richiamato le medesime argomentazioni spiegate – nel primo motivo di impugnazione – in ordine al difetto di forma scritta del contratto di investimento del 31.1.2000; ritenendo che, non essendosi perfezionato il contratto, "la domanda di nullità ha natura di volontà di recesso ai sensi dell'art.30, comma 6°".

Sulla base delle predette argomentazioni, deve invece ritenersi che il contratto si sia validamente perfezionato per effetto della sottoscrizione del modulo da parte degli Investitori e - in ogni caso - a seguito del successivo comportamento concludente della banca; derivandone quindi il già intervenuto decorso del termine per il diritto di recesso, la cui sussistenza (come rilevato dal Tribunale) era indicata nel contratto sottoscritto dagli investitori.

4.3 Con il terzo motivo di impugnazione (intitolato "*quanto alla violazione degli obblighi di informazione attiva e al conseguente inadempimento contrattuale. Errata valutazione dei fatti. Errata applicazione di norme*", pagg.26-37) gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la violazione degli obblighi informativi da parte della banca in ordine al servizio reso.

Va quindi premesso che nella controversia avente quale oggetto il risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.lgs n. 58/1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischio, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito (Cass., sez.I, 28.2.2018, n.4727, tra le altre)

A tale proposito, l'art.28 e l'art.29 del regolamento CONSOB n.11522/1998 (applicabile *ratione temporis*) stabiliscono una precisa distinzione tra gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario nella fase antecedente rispetto alla "*stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati*" (art.28, comma 1, reg.CONSOB), tra cui rientra quello della consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, rispetto a quelli insorgenti nella fase successiva e descritti dall'art.29 dello stesso regolamento, ai sensi del quale "*Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione*" (comma 1) e "*...quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione*" (comma 3).

Deve altresì ritenersi che, pur tenendo conto dei suddetti principi in tema di ripartizione dell'onere della prova tra investitore e intermediario, il primo sia tenuto ad

uno specifico onere di allegazione in ordine alla violazione degli obblighi informativi mediante una (anche) sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare; sul punto, deve essere richiamata la parte motiva di Cass., sez.I, 24.4.2018, n.10111, la quale ha rilevato che *"con speciale riguardo alle caratteristiche della deduzione di inadempimento dell'obbligo informativo, è stato ulteriormente specificato che essa deve necessariamente tradursi nella pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire, dovendo il giudice, nello scrutinare siffatto inadempimento, attenersi ai fatti che l'attore ha posto a fondamento della domanda, senza poter, com'è ovvio, desumere la sussistenza dell'inadempimento dalla mancata offerta di informazioni che neppure l'interessato abbia lamentato di non aver ricevuto. E l'osservanza dell'onere di deduzione ha da essere sufficientemente delineata per una duplice ragione:*

- 1) sia perché essa è necessaria al fine di consentire alla banca di provare il proprio adempimento, prova che va rapportata al ventaglio di informazioni che l'investitore ha lamentato di non aver ricevuto;*
- 2) sia perché essa si collega all'onere della prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno, gravante sullo stesso cliente, attraverso il giudizio controfattuale di cui si è detto.*

Sicché, a fronte della deduzione da parte dell'investitore scatta l'onere probatorio posto a carico dell'intermediario, il quale deve in tal caso provare di aver fornito, nei termini prima indicati, le informazioni dovute, ovvero che tali informazioni esulavano dall'ambito di quelle dovute".

Deve quindi rilevarsi che, nell'esposizione del motivo di impugnazione, gli appellanti si sono limitati a dedurre una violazione generica degli obblighi informativi e il conseguente inadempimento dell'intermediario ma non hanno in alcun modo dedotto gli specifici profili di violazione che sarebbero effettivamente stati posti in essere da parte della banca; e ciò tanto in riferimento agli obblighi gravanti sull'intermediario nella fase antecedente alla conclusione del contratto quanto in relazione a quelli insorgenti nella fase successiva.

Va difatti rilevato che, nell'esposizione del motivo, gli appellanti non hanno operato alcuna effettiva ed adeguata contestazione in ordine al passaggio della motivazione nella quale il Tribunale ha dato atto *"che la domanda attorea, contrassegnata da generici richiami alla violazione di buona parte delle norme in materia di obblighi di comportamento degli intermediari finanziari, appare caratterizzata dalla carenza di*

adeguata allegazione circa gli specifici elementi di fatto, su cui si fondano detti richiami normativi e circa le conseguenze negative che tali circostanze avrebbero comportato in ordine allo svolgimento del rapporto”.

Per effetto della mancanza di effettiva contestazione in ordine a tale punto della motivazione e della assoluta carenza di indicazioni delle specifiche violazioni di obblighi informativi – riferiti tanto alla fase di perfezionamento quanto a quella di attuazione del rapporto – la mancanza di autosufficienza del motivo rende necessitata una valutazione di inammissibilità in relazione al disposto dell’art.342 cod.proc.civ..

4.4. Con il quarto motivo di impugnazione (intitolato *“quanto alla inadeguatezza del contratto GPM del 31.1.2000 e conseguente inadempimento contrattuale. Errata valutazione dei fatti. Errata applicazione di norme”*, pagg.38-41), gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la gestione del patrimonio non sarebbe stata adeguata rispetto al profilo di rischio del clienti; ritenendo, in particolare, che le modalità di gestione medesima non sarebbero state coerenti con la profilatura iniziale degli investitori, indirizzata prevalentemente su posizioni di tipo conservativo.

Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto articolato secondo modalità sostanzialmente tautologiche ed essendo privo di qualsiasi specifica contestazione al percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.

Sul punto, deve essere premesso che - nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari - gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell’intermediario dagli artt. 36 e segg. del richiamato reg. Consob n. 11522 del 1998 prevedono, tra l’altro, la preventiva indicazione, per ciascuna linea di gestione patrimoniale, di un parametro oggettivo coerente con i rischi ad essa connessi (cd. *benchmark*), il quale, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l’adeguatezza dell’attività dell’intermediario, per cui, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dagli investitori, l’intermediario risponde delle perdite che gli stessi abbiano, per l’effetto, subito (Cass., sez.I, 3.1.2017, n.24; Cass., sez.I, 27.10.2020, n.23568).

Va quindi rilevato che, nel caso di specie, nel documento informativo sottoscritto il 31.1.2000, gli investitori si erano rifiutati di fornire le informazioni in ordine alla propria esperienza in materia di investimenti e alla propria situazione finanziaria, indicando altresì, nella casella intitolata agli *“obblighi di investimento e propensione al rischio”* una linea di gestione improntata a *“compresenza di redditività e rivalutabilità*

legata all'andamento dei corsi e dei cambi - medio grado di rischio (obiettivo reddito/obiettivo crescita)"; linea di investimento da ritenersi coerente con la suddivisione del medesimo contenuta nell'incarico conferito, in cui Lire 100.000.000 erano stati destinati in investimento a basso grado di rischio (*"obiettivo protezione"*), Lire 235.000.000 in investimento a grado di rischio bilanciato (*"obiettivo reddito"*), Lire 140.000.000 in investimento a grado di rischio medio-alto (*"obiettivo crescita"*) e Lire 25.000.000 in investimento a grado di rischio alto (*"obiettivo sviluppo"*).

Rilevando, quindi, che una apprezzabile quota dell'investimento iniziale era destinato ad obiettivi a rischio alto o medio alto (ovvero Lire 165.000.000, pari al 33% del totale del capitale) nonché la valutazione della profilatura come finalizzata a un grado rischio sintetizzato come "medio", va rilevato come parte appellante - in sede di esposizione del motivo - non abbia in alcun modo dedotto quali specifiche operazioni siano state incoerenti con il complessivo obiettivo dell'investimento iniziale.

In particolare, gli appellanti non hanno operato alcuna censura al punto del passaggio della motivazione nella quale il Tribunale ha rilevato che - già sulla stessa base delle allegazioni degli Istanti - a fronte di trasferimento di investimenti di somme in fondi "a maggior rischio" vi erano anche stati trasferimenti in linee di rischio minore e alla conseguente valutazione in base alla quale *"il giudizio di inadeguatezza deve essere operato in una valutazione globale in rapporto percentuale con le altre componenti"*.

Di conseguenza, alla luce dei principi in tema di onere di allegazione desumibili dalla giurisprudenza richiamata, gli appellanti non hanno operato alcuna deduzione idoneamente valutabile in ordine alla violazione - da parte dell'intermediario - dei criteri desumibili dal *benchmark* indicato nel contratto di gestione.

Ulteriormente, tale valutazione non è evidentemente desumibile *in re ipsa* neanche sulla base dell'entità della perdita complessivamente subita e pari - sulla base delle stesse conclusioni formulate nell'atto di impugnazione - ad una somma complessiva (€ 27.919,26) largamente inferiore a quella inizialmente indicata come da impiegare in investimento a rischio medio-alto o alto.

L'assoluta genericità delle deduzioni poste alla base del motivo porta quindi alla suddetta valutazione di inammissibilità della censura.

4.5 Con il quinto motivo di impugnazione (intitolato *"quanto al conflitto di interesse e conseguente inadempimento contrattuale. Errata valutazione dei fatti. Errata applicazione di norme"*, pagg. 41-43 dell'atto), gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non idonea a perfezionare un'ipotesi

di inadempimento contrattuale la mancata segnalazione di una posizione di conflitto di interesse da parte della banca.

Le deduzioni degli appellanti appaiono infondate in punto di fatto; infatti, nel contratto di gestione del 31.1.2000, risultavano appositamente e specificamente segnalate (in sezione intitolata "*conflitto di interessi*") le situazioni rilevanti ai sensi dell'art.45 del reg. 11522/1998.

In ogni caso, per completezza argomentativa, va ricordato che - in riferimento a domanda di risarcimento del danno per operazioni compiute dall'intermediario in situazione di asserito conflitto di interessi - deve attribuirsi rilievo, per individuare l'esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell'intermediario medesimo dal compiere un'operazione non consentita nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non già alle conseguenze derivanti dalle modalità con cui l'operazione era stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario (Cass., sez.I, 14.2.2018, n.3658), conseguenze, nel caso di specie, in alcun modo allegare da parte degli appellanti.

La valutazione di infondatezza o inammissibilità in ordine ai motivi riguardanti la sussistenza di un inadempimento della banca intermediaria in ordine agli obblighi derivanti dal contratto del 31.1.2000, comporta - per diretta conseguenza logica - l'assorbimento dell'esame dell'ultimo motivo di appello (intitolato "*quanto alla violazione degli obblighi di informazione e al risarcimento del danno. Nesso causale*"), inerente alla sussistenza e la quantificazione di un danno risarcibile.

Risultano altresì logicamente assorbite le valutazioni in ordine al punto relativo alla legittimazione passiva rispetto alla correlata domanda risarcitoria.

5. Sulla base di tali considerazioni, l'appello va rigettato.

Gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese della presente fase di giudizio nei confronti delle due banche appellate, determinate sulla base del valore della lite (corrispondente al *quantum* della somma richiesta in sede di conclusioni, pari a € 27.919,26), con conseguente liquidazione ai sensi della tabella 12 allegata al d.m. citato, quarto scaglione, con esclusione dei compensi relativi alla fase - non svolta - di istruzione e/o trattazione.

Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, atteso il rigetto integrale dell'impugnazione, per il versamento - da parte degli appellanti - di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____
_____ avverso la sentenza n.4004/2014 del Tribunale
di Roma, nel procedimento iscritto al n.2885/2014 r.a.c.c., così provvede:

- 1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- 2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti appellate UNICREDIT S.P.A. e _____ GRPA e che liquida, per ciascuna di esse, in € 6.615,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo corrispondente a quello del contributo unificato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.1.2021

Il Consigliere est. _____

Attilio Maffi

Il Presidente

Anna Chiara Giannusso

Depositato in Cancelleria



Roma, li 12 FEB. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adalberto ORSINI
